

Avv. Roberto Scognamiglio
Via Rodolfo Falvo n. 20 - 80127 Napoli
Tel. Fax 081.5608470 - cellulare 338.5627097
E_mail: avv_robsco@yahoo.it
Pec: robertoscognamiglio@avvocatinapoli.legalmail.it

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO R.G. N. 8295/2019 PENDENTE PRESSO IL TAR LAZIO ROMA SEZIONE III BIS DISPOSTO CON DECRETO N. 4439/2019 DEL 28/06/2019.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con decreto n. 8295/2019 del 28.6.2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR del ricorso R.G. n. 8295/2019 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, con le indicazioni ivi contenute che di seguito si riportano:

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis, R.G. n. 8295/2019.

2. NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

Ricorrente: Prof.ssa Rossana Porto nata a Reggio Calabria il 13.8.1978 (c.f.: PRT RSN 78M53 H224Y) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Scognamiglio del Foro di Napoli (C.F.: SCG RRT 62L11 F839N)

Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*, Sottocommissione esaminatrice 26esima Puglia in persona del Presidente *pro tempore* della prova orale del corso concorso per dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259/2017

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E UN SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

- verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte relativa all'intera prova sostenuta dalla ricorrente nonchè nella parte relativa alla tentata somministrazione alla ricorrente della duplicazione del testo del secondo quesito della prova orale, riguardante la verifica della capacità di risolvere un “caso” attinente la funzione del dirigente scolastico, estratta a sorte dalla Prof.ssa Porto, nell'ambito della partecipazione al corso concorso per dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato sulla G.U. del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale;
- verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte in cui la sottocommissione qualifica come mero errore materiale, l'estrazione da parte della ricorrente, dello stesso “caso” discusso poco prima da altra candidata tale Paladino Irene;
- verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte in cui la sottocommissione dichiara, che al termine della sessione, tra le prove non estratte, residuano ulteriori due studi di “caso”;

- scheda di valutazione della ricorrente all. 2 della sottocommissione n. 26 Puglia e gli esiti negativi parziali e definitivo pari a 63/100 della complessiva prova orale alla seduta del 23 maggio 2019;
- mancata *restitutio in integrum* con la ripetizione integrale della prova orale innanzi ad altra commissione e/o per equivalente, quale risarcimento danni in forma specifica;
- ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, connesso e consequenziale.

Sunto dei motivi di ricorso:

L'esito sfavorevole della prova orale, sostenuto dalla ricorrente, era contrassegnato dalla circostanza della tentata somministrazione della duplicazione del testo, estratto a sorte, del secondo quesito della prova orale, riguardante la verifica della capacità di risolvere un "caso" attinente la funzione del dirigente scolastico, già estratto e discusso lo stesso giorno da altra candidata. Nel contempo, sebbene alla ricorrente veniva riproposto illegittimamente l'estrazione di un nuovo specifico quesito, la 26esima sottocommissione Puglia dichiarava al verbale della seduta del 23 maggio 2019 che, tra le prove non estratte, residuavano ulteriori due studi di "caso", in totale dispregio all'informativa della Commissione generale alla quale la 26esima sottocommissione Puglia si era assoggettata. La prova orale, articolata in quattro quesiti, era unica, pertanto, risultava viziata anche ai fini della valutazione atteso che addirittura per il primo e per il secondo quesito, la valutazione era indivisibile, di conseguenza si chiedeva la *restituito in integrum* con la ripetizione integrale della prova orale innanzi ad altra sottocommissione e/o per equivalente, quale risarcimento danni in forma specifica. La nota di diffida inoltrata all'amministrazione scolastica, restava inevasa, mentre la successiva istanza ai sensi della Legge n. 241/90 produceva il riscontro della scheda di valutazione della ricorrente e il verbale della seduta della prova orale del 23 maggio 2019.

Si elencano i motivi di gravame sollevati: Violazione delle condivise modalità procedurali aggiuntive introdotte dalla Commissione generale (irripetibilità dei quesiti e numero di quesiti superiori al limite max.) per l'espletamento dell'articolata prova orale - Violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 - Violazione del principio di segretezza del quesito - Eccesso di potere - Violazione della par condicio tra i candidati, della trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa - Violazione del principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Costituzione) - Disparità di trattamento - Grave perdita di chance occupazionali.

Tra le indicazioni della Commissione generale trasmesse alle sottocommissioni in ordine allo svolgimento della prova orale, si leggeva: *"Ciascuna commissione elaborerà un numero di quesiti pari al numero dei candidati assegnati aumentato di 2 unità per ognuna delle 4 tipologie di domande da proporre al candidato ... In nessun caso i quesiti estratti dai candidati potranno essere riutilizzati nelle giornate successive. ... L'Amministrazione ha inoltre escluso categoricamente che i quesiti di una commissione possano essere utilizzati anche da altre commissioni"*

La 26esima sottocommissione Puglia, auto assoggettatasi alla predetta informativa, di fatto, connotava ad effetti cogenti le indicazioni ricevute, pertanto, l'avvenuta ripetizione del sorteggio non escludeva l'inosservanza dell'obbligo. I quesiti da sottoporre al candidato, dovevano essere estratti a sorte con la finalità di perseguire la trasparenza dell'azione amministrativa e scongiurare il rischio che gli stessi potessero essere portati a conoscenza ad alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti. Al contrario, il modus operandi della 26esima sottocommissione Puglia si discostava dall'assoggettamento volontario dell'informativa della Commissione generale atteso che si assisteva, alla violazione del principio di segretezza delle domande. L'errata invocazione di controparte dell'errore materiale, in sede di autotutela, non contemperava l'adeguata ponderazione dell'interesse pubblico con l'interesse dell'odierna ricorrente, infatti l'amministrazione avrebbe dovuto ripetere non solo il secondo quesito della prova orale bensì la rinnovazione della sua intera articolazione, atteso che va evidenziato come la prova orale era unica in particolare, congiunta era la valutazione della prima e seconda prova, con ulteriore compensazione, quindi recuperi di voto, anche attraverso migliori esiti delle risposte in colloqui su materie non interessate direttamente dal quesito duplicato. A ulteriore conferma dell'illegittimità della procedura, si

leggono per ogni prova non estratta, residua al termine della sessione di esame, anche ulteriori due test di studi di caso, allorquando, doveva risultarne uno solo quale non estratto, atteso che alla ricorrente era stata già fatta estrarre una nuova busta. Pertanto, l'invocato principio di *par condicio* tra i candidati è un canone imprescindibile delle procedure concorsuali e impone che siano assicurate agli stessi le medesime condizioni nell'affrontare la competizione. Infine, la rimozione della Commissione resta giustificata proprio quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla capacità di operare con l'indispensabile trasparenza, pertanto, l'incarico di ripetizione della prova orale con una nuova Commissione è finalizzato a garantire proprio che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, come da elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Allegato 1).

5. INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL PROCESSO:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it individuabile alla voce "TAR Lazio - Roma" e dalla successiva voce "Ricerca ricorsi" con inserimento del numero di anno e del numero di registro generale del ricorso.

6. INDICAZIONE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con decreto n. 4439/2019 pubblicato in data 28.06.2019 (Allegato 2).

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

All'allegato 3 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato.

Stante gli strettissimi termini si chiede al MIUR di procedere con urgenza agli adempimenti in aderenza al decreto del TAR Lazio, inoltre si precisa che in ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli U.S.R. hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a. - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b. - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti: c. - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d. - dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e. - dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato

“Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Si allegano al presente avviso con file separati:

Allegato 1 - elenco nominativo allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del MIUR dei soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso;

Allegato 2 - decreto n. 4439/2019 pubblicato in data 28.06.2019 - Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma;

Allegato 3 - copia integrale del ricorso introduttivo notificato;

Allegato 4 - bonifico.

Avv. Roberto Scognamiglio